

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1959

Istituzione di un Ente acquedotti e fognature calabresi (E.C.A.F.)

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che in Italia, specie nel Mezzogiorno, la organica impossibilità o inadeguatezza dei Comuni a gestire correttamente gli acquedotti e le fognature, che sono servizi richiedenti specializzazione tecnica e metodi particolari di gestione, hanno condotto al deplorabile stato presente che può riassumersi dicendo che, mentre lo Stato ha sopportato oneri notevoli per dotare di acquedotti gli abitati di larghissima parte del Sud, ben pochi sono quelli che oggi hanno complessi acquedotti-fogne in efficiente servizio. In particolare per la Calabria un'accurata indagine sullo stato di funzionamento e di esercizio degli acquedotti fatta dalla Cassa per il Mezzogiorno e di cui fu riferito al Convegno dell'Associazione idrotecnica nel maggio 1953, dimostrò la forte sperequazione fra il gran numero di acquedotti esistenti e gli scarsi servizi che essi assicurano, la qual cosa, oltre che da vetustà delle opere e da inadeguatezza di esse ai fabbisogni, deriva nella maggior parte dei casi da deficienza o, addirittura, da assenza di ogni cura di manutenzione che ha portato alla rapida decadenza degli acquedotti.

La Cassa per il Mezzogiorno aveva previsto nel piano decennale per gli acquedotti della Calabria uno stanziamento di poco più di 4 miliardi e mezzo di lire, sulla base della consistenza numerica degli acquedotti esistenti in Calabria.

Quando, successivamente, quell'Istituto ha avuto modo di estendere gli interventi in questo settore e ha conseguentemente compiuto — come ricordato — dettagliati e diretti accertamenti sullo stato delle opere, ha dovuto elevare a più di dieci volte (43 miliardi) la detta previsione di spesa in quanto gran parte degli acquedotti che fondatamente avrebbero dovuto funzionare regolarmente erano invece in condizioni di insufficienza tali da doverli ricostruire o sostituire.

Ove, pertanto, si continuasse negli attuali sistemi di gestione, si ripeterebbe la condizione lamentata, riferita questa volta ad un ingente patrimonio di opere nuove che presto verrebbero meno alla loro funzione riducendo praticamente, e rapidamente, a zero i benefici di ogni genere che è legittimo attendersi da questo ingente sforzo della Nazione per un lunghissimo periodo di tempo.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una gestione ben curata e condotta, da organi a ciò attrezzati, può assicurare invece — come avviene nei Paesi bene ordinati — non solo la lunga conservazione delle opere, ma, col reddito del servizio, l'accantonamento dei fondi occorrenti ai rinnovamenti futuri senza ripetere il frequente ricorso ai fondi dello Stato.

La Cassa sta realizzando, come si è ricordato, interventi per la normalizzazione e lo approvvigionamento idrico di tutti gli abitati della Calabria e già 78 Comuni sono serviti da nuovi acquedotti: tra pochi anni tutta la Calabria, come le altre regioni del Mezzogiorno, sarà servita da sistemi di acquedotti esterni di nuova costruzione proporzionati ai fabbisogni per l'anno 2000.

Contemporaneamente per l'applicazione congiunta della legge n. 589 e n. 634 nei singoli abitati della Calabria sarà provveduto a totale carico del pubblico erario (Ministero dei lavori pubblici e « Cassa ») alla costruzione delle reti urbane di distribuzione d'acqua e degli impianti di reti di fognatura.

Si pone evidente ed urgente la soluzione del problema della gestione di questo imponente complesso di opere e servizi per evitare che abbia a ripetersi la situazione lamentata e questa volta aggravata dalla sua maggiore dimensione.

La soluzione di questo problema, oramai scontata sul piano degli studi e della elaborazione critica, confortata dall'indirizzo in materia dei Paesi più progrediti di Europa e del Nord America, e che ha avuto pratica attuazione in Italia con la legge dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, forse la prima del mondo in materia, e successivamente con quella sull'Ente acquedotti siciliani e più recentemente con la legge regionale che ha creato l'E.S.A.F. (Ente acquedotti per la Sardegna), sta nell'affidare ad appositi enti di zona la gestione degli acquedotti e delle fognature di tutti gli abitanti in essa zona ricadenti.

Il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il 2 dicembre 1958 il disegno di legge n. 653 per la delega al Governo per la costituzione di enti per la costruzione e gestione degli acquedotti nel Mezzogiorno, nel-

le Isole e nelle aree depresse del Centro-Nord e nei territori ove operano enti di riforma agraria-fondiarìa. I relativi decreti del Presidente della Repubblica per la costituzione di detti Enti dovranno determinare la circoscrizione territoriale dei diversi Enti.

Il disegno di legge che qui si presenta è conformato alle disposizioni del disegno di legge presentato dal Governo e vuole risolvere, *in una circoscrizione territoriale ben definita, quale è la Calabria*, il cui territorio confina a nord con la circoscrizione territoriale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (Basilicata) e per il resto è circondato dal mare, *con la urgenza che il caso richiede*, il problema di gestire gli acquedotti costruiti dalla « Cassa » e che la stessa è costretta a tenere in esercizio provvisorio diretto mancando ogni organo idoneo a curarne la gestione, e il più urgente problema di dare organicità alla costruzione delle reti urbane di acquedotto e delle fognature, in applicazione della legge n. 634 del 1957, ad evitare gli inconvenienti facilmente prevedibili data la situazione indicata di carenza degli organi comunali nella realizzazione di queste opere che sono le più delicate dei complessi acquedotti-fogne.

Sarà così possibile, istituito che sia l'Ente di zona, che esso provveda anche alla costruzione dei nuovi acquedotti esterni che la Cassa deve ancora iniziare in Calabria per l'importo di circa 30 miliardi di lire. A ciò provvederà il presente disegno di legge di cui si passa ad illustrare i punti essenziali.

L'articolo 1 determina la istituzione dell'Ente autonomo per gli acquedotti e le fognature della Calabria (E.C.A.F.) avente personalità giuridica di diritto pubblico.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Ente che riguardano la gestione e costruzione di acquedotti e fognature in tutti i centri abitati della Calabria, stabilendo altresì che il passaggio all'Ente degli acquedotti e delle fognature esistenti avvenga con la necessaria gradualità entro un triennio dalla costituzione.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 3 stabilisce i mezzi finanziari con i quali l'Ente deve provvedere alla costruzione e alla gestione degli acquedotti e delle fognature, mentre l'articolo 4 prevede, analogamente a quanto stabilito dalla legge dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, che l'Ente possa anche contrarre, per far fronte ai suoi compiti, mutui da autorizzarsi dai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

L'articolo 5 stabilisce la soppressione dei contributi comunali per manutenzione di fognature dalla data dell'assunzione della gestione delle fognature da parte dell'Ente.

Alla spesa per la manutenzione delle fognature l'Ente infatti provvederà con le entrate dell'addizionale al prezzo dell'acqua e con i contributi per la manutenzione degli allacciamenti di cui all'articolo 2, conformemente a quanto stabilito dalla legge 16 gennaio 1939, n. 74, per gli abitati serviti dall'acquedotto pugliese.

L'articolo 6 disciplina, conformemente a quanto disposto nelle leggi dell'E.A.A.P. e nella legge 15 febbraio 1953, n. 184, la facoltà sostitutiva dell'Ente ai Comuni per tutti gli adempimenti richiesti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per le opere invece per le quali si applichino altresì le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634, essendo, in tal caso, la quota di ammortamento dei mutui completamente coperta dal contributo dello Stato e da quello complementare della Cassa per il Mezzogiorno, è previsto che l'Ente si sostituisce in tutto ai Comuni per la contrattazione dei mutui in modo da rendere più sollecite e più organiche le procedure di applicazione di queste norme di legge che hanno lo scopo di sistemare le opere interne di acquedotto correlativamente al programma in atto della Cassa per il Mezzogiorno per la normalizzazione delle opere esterne da espletare entro il 1965.

Gli articoli da 7 a 11 stabiliscono gli organi di amministrazione dell'ente e quelli di revisione e le rispettive competenze.

Dette disposizioni sono in accordo con quelle che regolano la stessa materia per

l'E.A.A.P. e che hanno dimostrato la rispondenza alle necessità funzionali dell'Istituto nel lungo periodo di vita dello stesso.

L'articolo 16 stabilisce la ripartizione degli utili netti annuali della gestione, in sostanza, fissa la norma dell'accantonamento fruttifero delle quote di rinnovamento degli impianti, in modo che l'ente possa disporre, alla fine del periodo di efficienza delle opere, dei mezzi finanziari per la loro ricostruzione. Questa disposizione, che già si trova nella legge 335 del 1931 dell'E.A.A.P., corrisponde alla funzione e alla esigenza principali di un ente di gestione acquedotti: funzione di buona ed economica conservazione ed esercizio delle opere ed esigenza di non gravare sullo Stato quando le opere debbono essere rifatte.

Un ente del genere che abbracci un largo comprensorio e conduca una gestione bene ordinata, e nelle condizioni della massima economia, come esso può fare in quanto per la sua stessa struttura può ridurre al minimo gli impegni per le attrezzature e le scorte dei materiali e utilizzare al massimo il personale, avendo in gestione opere costruite a totale carico dello Stato, può certamente ricavare dai propri utili le modeste somme che occorrono per questi accantonamenti annuali, i quali ne consentiranno la ricostruzione al termine del periodo naturale della loro vita che per gran parte di esse supera il cinquantennio.

L'articolo 16 stabilisce inoltre che la parte degli utili residua, dopo le assegnazioni fondamentali per il rinnovamento, per gli approvvigionamenti di materiale di scorta e per riparazioni straordinarie, possa essere destinata dall'Ente a concorsi nelle spese di costruzione di nuove opere di acquedotto e di fognatura che, secondo la legge n. 589, ricadrebbero in parte a carico degli enti locali.

Si afferma, in altri termini, che una gestione ben condotta di un complesso di acquedotti come quelli della Calabria, consentirà, nelle condizioni di regime, di ricavare i mezzi per provvedere sia ai rinnovamenti futuri sia agli ampliamenti del complesso

stesso che essendo stato costruito, come si è detto, a totale carico dello Stato, non grava per oneri di ammortamento nella gestione.

L'articolo 17 stabilisce le norme per la riscossione delle entrate conformi a quelle dell'E.A.A.P. lungamente sperimentate e che hanno dimostrato la loro piena efficienza.

Gli articoli da 18 a 23 stabiliscono: le norme da osservarsi per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (art. 18); le condizioni nelle quali gli organi di vigilanza dello Stato possono intervenire per sciogliere la Amministrazione dell'ente (art. 19); la dichiarazione di pubblica utilità delle opere eseguite dall'ente (art. 20); le esenzioni fiscali per gli atti e contratti dell'ente (articolo 21) in tutto conformi a quelle già previste per l'E.A.A.P.; la facoltà di avvalersi della Avvocatura dello Stato in conformità di quanto stabilito per l'Ente acquedotto pugliese dal regio decreto 8 giugno 1940, numero 779, e, infine, la facoltà dei Sindaci dei Comuni perchè, su richiesta dell'ente, emettano ordinanze per la esecuzione da parte dei privati delle opere e dei provvedimenti igienici necessari connessi con la distribuzione dell'acqua e con il regolare servizio di fognatura.

L'articolo 24 riguarda l'emanazione di un regolamento organico e di ordinamento degli

Uffici demandato al Consiglio di amministrazione con la approvazione degli Organi di vigilanza, e l'articolo 25 prevede che la disciplina dei rapporti con gli utenti, per quanto riguarda la distribuzione e la vendita dell'acqua e l'addizionale fognatura, sia stabilita con apposito regolamento di distribuzione.

Le disposizioni transitorie riguardano all'articolo 26 la cessione dell'E.C.A.F. delle concessioni di acque pubbliche in atto per l'alimentazione degli acquedotti assunti in gestione dall'ente, e la sostituzione dell'ente nelle domande, anche in istruttoria, per concessioni di acqua destinata allo stesso scopo.

L'articolo 28 prevede la stipula di apposita convenzione con i Comuni o altri enti interessati e con la «Cassa» per il trasferimento da essi all'ente di quei personali che all'atto dell'assunzione risultino assunti almeno da *due anni* e siano specificamente addetti alla costruzione e gestione degli acquedotti e fognature rilevati dall'E.C.A.F.

Tale disposizione mira ad assicurare all'ente fin dal primo momento personale, specie tecnico, avente la necessaria specializzazione e la specifica conoscenza dei problemi degli acquedotti e fognature calabresi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito un Ente autonomo per gli acquedotti e fognature di Calabria (E.C.A.F.) avente personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici e, per quanto riguarda la gestione finanziaria, del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ente autonomo per gli acquedotti della Calabria provvede:

1) alla gestione degli acquedotti e delle fognature, ivi compresa la distribuzione dell'acqua e la vendita dei liquami e dei sotto prodotti degli impianti epurativi, in tutti i centri abitati nelle provincie della Calabria;

2) alla costruzione, nelle stesse circoscrizioni, di acquedotti e fognature, comprese le reti interne e ogni altro impianto necessario al loro organico funzionamento, nonché al completamento, ampliamento e miglioramento di dette opere ed impianti, previa assunzione della loro gestione.

Gli acquedotti e le fognature attualmente in gestione di Comuni o Consorzi saranno assunti in gestione dall'Ente, entro un triennio dalla sua costituzione, secondo un programma che sarà predisposto dall'Ente e sottoposto all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e con il Ministro dell'interno.

Per gli acquedotti costruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno il passaggio in gestione all'Ente sarà attuato secondo un programma predisposto d'intesa tra la Cassa e lo E.C.A.F.

Come gestore delle opere e degli impianti, l'Ente dispone degli stessi sostituendosi in tutto e per tutto ai Comuni e Consorzi.

Art. 3.

Al finanziamento delle costruzioni di cui al punto 2) del precedente articolo 2 provvede:

1) con i mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 aprile 1950, n. 646, e successive variazioni ed aggiunte per le opere date ad esso in concessione dalla « Cassa »;

2) con il ricavo dei mutui e contributi di cui ai successivi articoli 4 e 6;

3) con gli eventuali contributi dei Comuni, Enti e privati interessati alle varie categorie di opere;

4) con la quota degli utili della gestione di cui all'articolo 16.

Alle spese di gestione l'Ente provvede:

a) con i proventi della vendita dell'acqua e di una addizionale fognatura al prezzo dell'acqua;

b) con i contributi degli utenti per la manutenzione degli impianti di loro interesse;

c) con i proventi della vendita dei liquami e sotto prodotti degli impianti epurativi di fognatura dei quali l'Ente, quale gestore, ha la piena disponibilità e di cui deve promuovere l'utilizzazione agricola.

Art. 4.

L'Ente per provvedere alle opere e alle funzioni affidategli può altresì contrarre mutui autorizzati dai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 5.

Con l'assunzione della gestione delle fognature da parte dell'Ente sono soppressi i contributi per la manutenzione delle fognature di cui agli articoli 2, 4, 7 e seguenti del testo unico per la finanza locale.

Art. 6.

L'E.C.A.F. provvede a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, nell'interesse dei Comuni, e in base ad apposita convenzione con i Comuni può sostituirsi ad essi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui. La quota di ammortamento di detti mutui che, secondo la legge 3 agosto 1949, n. 589, è a carico dei Comuni potrà essere assunta dall'Ente in tutto o in parte a carico degli utili della gestione ai sensi dell'articolo 16.

La garanzia per i mutui di cui innanzi può essere data dall'Ente con i proventi dei canoni di utenza di acquedotto e di fognatura in base ai ruoli di riscossione di cui all'articolo 17.

La somministrazione dei mutui stipulati ai sensi del presente articolo è effettuata dall'Istituto mutuante direttamente all'Ente.

Per la costruzione e il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e delle reti ed impianti di fognatura, nel caso che si applichino le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 29 luglio 1957, numero 634, l'Ente si sostituisce in tutto ai Comuni per la contrattazione dei mutui.

Qualora l'Amministrazione comunale interessata non provveda agli adempimenti di sua competenza per i fini di cui ai precedenti commi, l'E.C.A.F. può chiedere al Prefetto la nomina di un Commissario straordinario per adottare le deliberazioni ed i provvedimenti necessari.

Art. 7.

Sono organi dell'E.C.A.F. il Presidente ed il Vice Presidente, il Consiglio di amministrazione, la Giunta permanente ed il Collegio dei revisori.

Art. 8.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei la-

vori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) sovrintende a tutta la gestione dell'Ente;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno degli affari da trattare;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta permanente;

d) esercita il potere disciplinare su tutto il personale dell'Ente, salvo i provvedimenti riservati alla competenza del Consiglio e della Giunta;

e) assume e licenzia il personale subalterno e salariato con l'osservanza delle norme fissate nel regolamento organico;

f) compie tutti gli atti che non siano espressamente riservati al Consiglio di amministrazione e alla Giunta, ed ha facoltà di adottare nei casi di urgenza e sotto la sua personale responsabilità determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e della Giunta, salvo l'obbligo di chiedere la ratifica del competente organo collegiale nella sua prima adunanza.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) dal Presidente;

b) dal Vice Presidente;

c) da due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, designati dal Ministro dei lavori pubblici;

d) da un membro nominato dal Ministro del tesoro;

e) da un membro nominato dal Ministro dell'interno;

f) da un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

g) da un membro nominato dal Ministro della sanità;

h) da un membro nominato dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;

i) dai Presidenti delle Giunte provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

I membri del Consiglio, nominati dai Ministri di cui alle lettere precedenti, sono scelti fra i funzionari di ruolo delle rispettive Amministrazioni, di grado non inferiore al 5° dell'ordinamento gerarchico.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione:

a) stabilisce le norme generali per il funzionamento dei servizi e i ruoli organici del personale;

b) approva i progetti del bilancio preventivo ed i conti consuntivi;

c) autorizza le variazioni del bilancio di previsione quando esse non rientrino nella competenza della Giunta permanente a termine dell'articolo seguente;

d) approva i progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie ai termini della presente legge;

e) delibera sull'accettazione di eredità, legati, donazioni;

f) delibera il piano di riparto degli utili e l'attribuzione dei concorsi di cui al successivo articolo 16;

g) approva la relazione annuale sull'andamento dell'azienda, da allegarsi al bilancio preventivo del Ministero dei lavori pubblici;

h) esamina e delibera su tutte le questioni relative al funzionamento e alla gestione dell'Ente che gli siano demandate dalla Giunta permanente o sulle quali sia richiesto il parere del Governo;

i) delibera il programma per il trasferimento delle gestioni di cui all'articolo 2.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e di almeno

due rappresentanti governativi e due Presidenti di Giunta provinciale.

Quando in una deliberazione del Consiglio si verifichi parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 10.

La Giunta permanente è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consigliere tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, dal Consigliere nominato dal Ministro del tesoro e da uno dei Presidenti di Giunta provinciale scelto, per la durata di due anni, dal Consiglio di amministrazione.

La Giunta:

a) assume e licenzia gli impiegati di ruolo;

b) stabilisce l'impiego dei fondi della azienda ed approva gli schemi dei contratti quando importino una spesa superiore a lire 50 milioni, le spese da farsi in economia per un importo superiore a 20 milioni di lire e le transazioni nonchè i condoni di penali per somme superiori a 10 milioni di lire;

c) autorizza il trasporto di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio;

d) autorizza la presidenza ad iniziare i giudizi;

e) approva le variazioni ed aggiunte ai progetti ed ai contratti già approvati dal Consiglio di amministrazione che non ne facciano aumentare l'importo oltre il limite del quinto;

f) approva le proposte di risoluzione e rescissione di contratti;

g) approva i verbali di nuovi prezzi; ancorchè importino maggiore spesa;

h) delibera su tutte le questioni che la presidenza ravvisi di sottoporre al suo esame;

i) approva i ruoli per i canoni dovuti dalle Province, dai Comuni, dalle aziende dipendenti dallo Stato, dagli enti pubblici e dai privati per concessioni d'acqua, per ec-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cedenze di consumo e per qualsiasi altra entrata da riscuotere mediante ruoli.

La Giunta permanente deve essere convocata almeno una volta al mese.

Per la validità delle adunanze della Giunta, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Quando in una deliberazione della Giunta si verifichi parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 11.

La revisione della gestione dell'Ente è affidata ad un Collegio di revisori di conti composto di tre membri effettivi e tre supplenti, così designati:

a) un revisore effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, dal Ministro per il tesoro;

b) un revisore effettivo ed uno supplente, dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un revisore effettivo ed uno supplente, dal Ministro per l'interno.

Il Collegio dei revisori di conti è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici ed effettua il riscontro sulla gestione dell'ente, esercitando tutte le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per i sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta permanente; essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi, in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 12.

Agli uffici dell'ente è preposto un Direttore generale nominato su proposta del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il Direttore generale assiste alle sedute del Consiglio di

amministrazione e della Giunta permanente ed ha voto consultivo.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 14.

Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il conto consuntivo della gestione di quello scaduto, sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

In allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici sarà presentata, anno per anno, al Parlamento una relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento dell'ente.

Art. 15.

Il conto consuntivo deve essere comunicato al Collegio dei revisori almeno un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Detto conto, corredato delle relazioni del Presidente del Collegio dei revisori, nonché della deliberazione del Consiglio di amministrazione e dell'elenco delle variazioni apportate all'esercizio, deve essere inviato non oltre il 30 novembre di ogni anno ai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro per la approvazione.

Art. 16.

Gli utili netti annuali della gestione dell'E.C.A.F. sono assegnati:

a) a quote di rinnovamento degli impianti, in misura proporzionale al loro valore da accantonare in deposito fruttifero secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione;

b) ad adeguare le scorte di magazzino per assicurare la pronta e buona manutenzione degli impianti;

c) a riparazioni straordinarie in misura non inferiore al 10 per cento del totale degli utili.

La parte degli utili residua dopo le assegnazioni di cui sopra è destinata per concorsi nelle spese di costruzione secondo quanto stabilito nei precedenti articoli 3 e 6.

Il piano di riparto fra le predette finalità è annualmente deliberato dal Consiglio di amministrazione, ed è reso esecutivo col decreto interministeriale di approvazione del conto consuntivo.

Art. 17.

La riscossione di tutte le entrate dello E.C.A.F. è fatta dagli esattori comunali in base a ruoli approvati dall'ente e resi esecutori dal Prefetto.

Gli esattori comunali provvedono alla riscossione con privilegi fiscali e rispondono verso l'ente del non riscosso per riscosso con le modalità e secondo le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Sono valide, in quanto applicabili allo E.C.A.F., le norme per la riscossione delle entrate indicate nella legge 13 dicembre 1928, n. 3233, relative all'Ente autonomo acquedotto pugliese.

Art. 18.

Per la compilazione dei progetti e per la esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di lavori cui provvede l'E.C.A.F. si osservano il capitolato generale e le norme legislative e regolamenti vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici in quanto risultano applicabili e tenuto conto della speciale organizzazione dell'ente.

Per le opere che siano finanziate in base a leggi speciali si osservano le disposizioni previste dalle leggi medesime.

Art. 19.

Quando l'Amministrazione dell'E.C.A.F. sia incorsa in gravi irregolarità, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro e della sanità, può essere disposto lo scioglimento dell'Amministrazione stessa e la nomina di un Commissario, i cui poteri, rinnovabili per semestre, non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

Durante la gestione commissariale il Collegio dei revisori resta in carica.

Art. 20.

Tutte le opere eseguite dall'E.C.A.F. sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 luglio 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 21.

Per quanto riguarda le imposte di registro e ipotecarie e le spese di bollo, I.G.E. e di concessione governativa tutti gli atti e contratti dell'ente, in quanto si riferiscono alla costruzione e gestione delle opere ed impianti che costituiscono la attività regolata dalla presente legge, godono del trattamento tributario previsto per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 22.

Per la consulenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 23.

Su richiesta dell'E.C.A.F. i Sindaci dei Comuni i cui acquedotti sono gestiti dall'Ente stesso, possono emanare speciali ordinanze:

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) per soppressione di pozzi o cisterne che possano essere causa permanente di pericolo alla salute dei cittadini;

b) per rimozione di cause d'insalubrità delle acque, del suolo e delle abitazioni;

c) per chiusura e rifazione di tubi o canali di scarico delle case e per obbligo a costruirli;

d) per obbligo al proprietario il cui immobile manchi di acqua potabile di rifornirne in determinato tempo;

e) per obbligo al proprietario di non impedire al condomino o all'inquilino che lo chieda il passaggio dei tubi conduttori di acqua, determinandone le condizioni e salvo l'indennizzo;

f) per l'esecuzione a danno del contravventore delle opere disposte e non eseguite.

Il Prefetto potrà, dietro richiesta dell'Ente, sostituirsi al Sindaco per l'emanazione delle ordinanze.

Le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco, e ai provvedimenti del Prefetto sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000.

Art. 24.

Mediante regolamento organico da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Ente sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico e di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza, di tutto il personale, compreso il Direttore generale, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente medesimo.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti il programma di attività annuale dell'Ente, nonchè l'ordinamento degli uffici ed il regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale, sono soggette all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro.

Art. 25.

Uno speciale regolamento di distribuzione da approvarsi dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro della sanità, disciplinerà i rapporti fra l'E.C.A.F. e gli utenti degli acquedotti e delle fognature anche per quanto riguarda i prezzi di vendita dell'acqua e l'addizionale fognatura di cui all'articolo 3 della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26.

Agli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le utenze di acqua pubblica per la alimentazione degli acquedotti assunti in gestione dall'E.C.A.F. si intendono cedute all'E.C.A.F. stesso, senza che occorra apposito atto traslativo.

L'E.C.A.F. resta inoltre sostituito nelle domande — anche se in corso di istruttoria — per concessioni di acque pubbliche destinate all'alimentazione degli acquedotti ai quali esso provvede, salvo sua rinuncia.

Art. 27.

Si intendono risolti di diritto, qualora lo E.C.A.F. non ritenga di mantenerli in vigore sostituendosi al precedente gestore, e salvo indennizzo, i contratti esistenti per la utilizzazione dei liquami e sottoprodotti degli impianti di fognatura e degli scarichi di acqua, nei Comuni i cui servizi di acquedotto e di fognatura sono assunti in gestione dell'E.C.A.F.

Art. 28.

In sede di assunzione da parte dell'E.C.A.F. delle opere ed impianti di acquedotto e fo-

gnature saranno stabilite in apposita convenzione con i Comuni, con gli Enti interessati e con la Cassa per il Mezzogiorno, le norme per il trasferimento all'Ente di quei personali che all'atto dell'assunzione suddetta risultino assunti almeno da un anno e specificatamente destinati ai servizi di costruzione o gestione delle opere ed impianti suddetti.

Art. 29.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alle nomine del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri governativi e dei Revisori.